



L'ESPERTO LEGALE

DI MARCO GREGGIO *

La natura del rapporto tra l'amministratore e la società, e le sue conseguenze

La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1545 del 20 gennaio 2017 ha sancito che la fonte dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori si identifica direttamente nel contratto di società

L

e Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 scorso, hanno cambiato il proprio precedente orientamento (SS.UU. n. 10680 del 14 dicembre 1994), sancendo un importante principio sul tema della natura giuridica del rapporto tra amministratore unico o i singoli membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni e la società stessa: "l'amministratore

unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati tra loro da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dall'art. 409 C.P.C., n. 3".

Secondo gli Ermellini l'immedesimazione organica esclude l'assimilabilità



del rapporto di amministratore a un contratto d'opera, o a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, e non rende possibile regolare il rapporto con negozi che si pongano al di fuori della deliberazione assembleare, salvo che l'amministratore non cumuli la qualifica di dipendente ad altra carica. Diverse le conseguenze derivanti da tale approdo:

- i)* viene meno la competenza del giudice del lavoro per tutte le controversie tra amministratori e società, in favore del tribunale delle imprese;
- ii)* i compensi e gli emolumenti degli amministratori sono pignorabili per intero;
- iii)* il rapporto tra amministratori e società trova la sua fonte regolamentare negli atti societari tipici e non nei contratti.

Sul tema, anche la dottrina si è da sempre divisa sulla natura del rapporto che lega l'amministratore alla Società, potendosi individuare principalmente due teorie:

- i)* la teoria organica, secondo cui l'amministratore rappresenterebbe un organo necessario ai fini dell'operatività della società, senza che per questo possa individuarsi tra lo stesso e la società un rapporto di rappresentanza ordinaria di natura contrattuale ma più che altro un rapporto di immedesimazione organica, tale per cui non potrebbero individuarsi due autonomi e distinti centri di interesse, titolari di diritti ed obblighi contrapposti, riconducibili proprio nell'amministratore da una parte e dalla società dall'altra.
- ii)* la teoria contrattualistica che, al contrario, individua nel contratto la

fonte regolatrice del rapporto tra amministratore e società e nega, pertanto, l'immedesimazione organica dell'amministratore rispetto alla società, specificando che la stessa si produrrebbe solo nei confronti dei terzi.

Del pari, sull'argomento la giurisprudenza di legittimità ha seguito diverse interpretazioni dividendosi tra chi sosteneva l'impossibilità di qualificare il rapporto di specie come di lavoro parasubordinato, chi affermava l'autonomia del rapporto di lavoro e chi, ancora, il c.d. "rapporto societario", ad ogni modo sempre in opposizione alla teoria del rapporto di lavoro parasubordinato tra amministratore e società quale principio cardine della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10680/1994.

La sentenza in commento ha, pertanto, rivoluzionato tale prospettiva, valorizzando il ruolo e la responsabilità degli amministratori alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma del 2003, che ha stabilito all' art. 2380*bis* c.c. che la gestione spetta in via esclusiva agli amministratori, con il solo limite degli atti che non rientrano nell' oggetto sociale.

Sul punto la sentenza argomenta che: *i)* la competenza gestoria dell'assemblea ha carattere delimitato e specifico, mentre quella degli amministratori ha carattere generale e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, che ne rappresenta il limite;

ii) la decisione di compiere un atto spetta comunque agli amministratori anche quando l'autorizzazione al compimento degli atti sia stata data dall'assemblea;

iii) il requisito della parasubordinazione presuppone che il lavoratore versi in una condizione di debolezza e inferiorità di una parte rispetto all'altra, che deve essere esclusa per gli amministratori e la società.

Su tali presupposti la fonte dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità degli amministratori si identifica direttamente nel *contratto di società*, ragion per cui il rapporto tra amministratori e società va ascritto nei rapporti societari.

* Avvocato Marco Greggio, partner dello Studio GD Legal

